

Allegato alla Determinazione del Dirigente del Settore Caccia, Pesca e Polizia Provinciale della Provincia di Venezia n. 2007/00442 del 23 FEBBRAIO 2007

DISCIPLINARE DI CONCESSIONE PER ATTIVITA' DI VENERICOLTURA IN LAGUNA DI VENEZIA RILASCIATO ALLA SOCIETA' G.R.AL. AI SENSI DELL'ART. 18 DEL REGOLAMENTO PROVINCIALE SULLA PESCA

PREMESSE

Premesso che la legge regionale per il Veneto 28 aprile 1998 n. 19 attribuisce alle Province ampie e rilevanti funzioni in materia di pesca nelle acque interne e marittime interne, tra le quali il rilascio di concessioni a scopo di acquacoltura e piscicoltura, riservando alla Regione funzioni di indirizzo e coordinamento allo scopo di assicurare l'uniformità delle azioni amministrative;

Richiamato, in particolare, l'art. 20, che è specificamente rivolto all'attività di acquacoltura, definita come "allevamento di varie specie acquatiche fino all'età adulta o per un periodo limitato del ciclo biologico, con finalità alimentari, ornamentali o di ripopolamento;

Richiamato, inoltre, l'art. 22 della legge sopracitata che prevede, per l'esercizio dell'attività di acquacoltura e piscicoltura, il rilascio da parte della Provincia di una concessione, subordinata alla preventiva acquisizione del parere favorevole dell'organo competente all'occupazione dello spazio acqueo;

Atteso che la Provincia di Venezia, nell'esercizio della propria autonomia normativa, ha approvato, con deliberazione consiliare prot. n. 52111/V del 14 gennaio 1999, il Regolamento per l'esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne, con il quale ha previsto ed organicamente disciplinato, all'art. 18, l'attività di venericoltura;

Richiamato il "Piano per la gestione delle risorse alieutiche delle lagune della provincia di Venezia", adottato, ai sensi dell'art. 33 del Reg. Prov. 52111/99, con deliberazione prot. n. 57352/1057 del 29.12.1999, il quale ha individuato criteri e direttive per lo svolgimento dell'attività di allevamento e raccolta di molluschi eduli lamelibranchi, con l'obiettivo prioritario di favorire la transizione da un sistema di prelievo indifferenziato di vongole ad un metodo di sfruttamento imperniato sulla allocazione di spazi e risorse a forme associate di pescatori e con la finalità di creare le premesse per lo sviluppo di un'attività primaria di coltivazione dei fondali;

Visto che la Società G.R.A.L. è stata costituita in data 11 luglio 2005 per atto del notaio Vincenzo Rubino giusta delibera del Consiglio Provinciale di Venezia in data 9 giugno 2005 e provvedimento camerale numero 129 del 26 giugno 2005.e che attualmente la compagine sociale è composta da Soggetti Pubblici, tra i quali la Provincia di Venezia che possiede la maggioranza assoluta del capitale sociale;

Dato atto che lo statuto della Società G.R.A.L. prevede nell'oggetto sociale, tra l'altro:

- l'attuazione delle linee di pianificazione, programmazione e gestione economica, sociale e ambientale prefissate dalla Provincia di Venezia e dagli altri Enti locali e territoriali

partecipanti, nonché dalle altre autorità competenti, riferibili primariamente all'allevamento, pesca lagunare e attività connesse, tenuto conto della necessità di garantire il principio della gestione a carattere unitario della laguna;

- il coordinamento e la promozione di innovazioni, qualità, siti territoriali, riferibili alla pesca e all'allevamento nell'area individuata quale "Laguna di Venezia", al fine di consentire il rispetto delle norme, direttive e indirizzi stabiliti dagli Enti pubblici competenti nel settore;

Dato atto, inoltre, che lo statuto sociale prevede che la Società G.R.A.L., per realizzare gli obiettivi ed in particolare il perseguimento di finalità d'interesse collettivo e generale e non di carattere economico diretto, può "acquisire e prendere in concessione spazi acquei lagunari e marittimi del demanio dello Stato, della Regione e di altri Enti pubblici, promuovere la realizzazione di altri impianti o specchi acquei interclusi, lagunari, vallivi o di terraferma, nonché assegnarne la gestione a terzi";

Atteso quindi che la Società costituisce esclusivamente soggetto attuatore delle decisioni di carattere politico-amministrativo riservate alla funzione degli Enti pubblici non soltanto soci, ma anche degli Enti che ricoprono fondamentali competenze nel governo del settore, e in particolar modo, si riconosce che la concessione di cui al presente disciplinare è rilasciata anche nell'interesse del concedente e prevede lo svolgimento da parte della società concessionaria di attività di pubblico interesse;

Tutto ciò premesso, fra le parti si conviene quanto segue:

Art. 1 Oggetto della concessione.

La Provincia di Venezia, di seguito indicata come Provincia, concede alla società consortile pubblica "Gestione Risorse Alieutiche Lagunari", di seguito indicata anche come concessionario o semplicemente la Società GRAL, che accetta, l'esercizio dell'attività di venericoltura, definita come allevamento delle specie di molluschi bivalvi appartenenti alla famiglia Veneridae (vongole), autoctone o comunque rientranti nella definizione di cui all'art. 20, comma 2 della L.R. n. 19/98, previo pagamento del corrispettivo di concessione e nell'osservanza delle disposizioni del presente disciplinare.

Le acque sottoposte alla disciplina dell'attività di venericoltura sono quelle oggetto della concessione all'occupazione dello spazio acqueo rilasciata alla Società G.R.A.L. da parte del Magistrato alle Acque di Venezia n. 6824/rep. 1394 del 02.02.2007 per una superficie acqua di 3.221,59 ettari individuata nella planimetria allegata al menzionato atto concessorio del M.A.V..

La presente concessione ha efficacia fino al 02/02/2012 e pertanto a tale data si intende automaticamente decaduta, salvo espressa proroga del concedente.

Art. 2 Finalità.

L'esigenza di arrivare a un metodo di sfruttamento delle risorse alieutiche lagunari imperniato sulla allocazione di spazi e risorse a forme associate di pescatori, eliminando l'attuale sistema di prelievo indifferenziato di vongole, richiede la presenza di un soggetto che, per capacità tecniche e di relazione con le imprese produttive, sia in grado di garantire il principio del coordinamento, programmazione e controllo a carattere unitario della laguna, attraverso un'ordinata attività di allevamento della vongola, assicurando nel contempo interventi di controllo e vigilanza sull'attività stessa, nonché di monitoraggio e studio sulle risorse alieutiche e ciò in considerazione

della prioritaria esigenza di tutela della salute pubblica e di rispetto, nonché di conservazione, del delicato ecosistema della laguna di Venezia.

Art. 3. Obblighi generali del concessionario.

Il concessionario, per i fini di cui sopra, si impegna a promuovere, in ogni forma e con tutte le modalità consentite dalle vigenti normative, lo sviluppo socio-economico sostenibile delle attività di venericoltura assumendo ogni iniziativa utile allo scopo, compresa l'adozione di soluzioni tecniche atte a ridurre gli effetti dell'attività di venericoltura sull'ambiente e a implementare il ciclo produttivo nel suo complesso.

Il concessionario non potrà, inoltre, procedere alla costruzione di opere ritenute funzionali all'esercizio dell'attività di venericoltura senza essere munito delle relative autorizzazioni e/o concessioni previste dalle leggi vigenti.

La Società GRAL riconosce che nessuna responsabilità graverà sulla Provincia di Venezia per eventuali danni arrecati a cose e/o persone che possono verificarsi nel corso dell'attività di venericoltura esercitata in forza della presente concessione ancorché imputabili ad atti o fatti dei terzi sub-concessionari di cui al successivo art. 4.

Ai fini ora descritti, la Società GRAL si obbliga a stipulare adeguata polizza assicurativa con primaria compagnia di assicurazione e per massimali adeguati avendone cura di aggiornare periodicamente i valori assicurati.

Art. 4. Sub-concessione a terzi dell'attività d'allevamento

Per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 1 e per le finalità di cui all'art. 2, la Società G.R.A.L. è autorizzata a subconcedere, mediante atto scritto, a soggetti terzi le attività di venericoltura oggetto della presente concessione.

Il rapporto giuridico che ne consegue, con il complesso di diritti e doveri, intercorre fra il concessionario e i soggetti subconcessionari, salvo responsabilità di natura personale dei singoli operatori e quanto prescritto al successivo art. 18.

I contratti di subconcessione devono essere depositati in copia presso l'ufficio pesca della Provincia di Venezia entro 10 giorni della sottoscrizione, per la registrazione in un apposito elenco tenuto a cura dell'ufficio. Le informazioni dovranno essere trasmesse anche su supporto digitale ESRI shapefile o altro supporto digitale compatibile contenenti, per ogni Unità Produttiva, ragione sociale del subconcessionario, codice fiscale, partita IVA, sede legale, sede operativa, superficie dell'area.

Le ditte già operanti in virtù della determinazione dirigenziale n. 2005/02650 del 31 agosto 2005 potranno proseguire l'attività di venericoltura solo per un periodo transitorio di 120 giorni dalla data di sottoscrizione del presente disciplinare di concessione. Decorso tale termine l'attività potrà essere svolta solo dai soggetti titolari dei contratti di sub-concessione di cui al presente articolo.

Art. 5. Requisiti dei soggetti subconcessionari.

Titolati a contrarre il rapporto di subconcessione sono solamente i soggetti giuridici rispondenti a tutti i seguenti requisiti:

- a) che, fatte salve le ditte già operanti in virtù della determinazione dirigenziale n. 2005/02650 del 31 agosto 2005, si tratti di cooperative, consorzi di cooperative o società semplici aventi nell'oggetto sociale l'attività di acquacoltura.

- b) che gli addetti all'allevamento, a essi legati da rapporto di lavoro, risultino esclusivamente tra quelli inseriti nell'elenco degli operatori della venericoltura redatto dalla Società GRAL ai sensi del successivo art. 7.

Art. 6. Contenuti minimi del contratto di subconcessione.

Devono essere allegate le planimetrie delle aree subconcesse in scala 1:5.000, su base cartografica rappresentata dalla C.T.R.. Devono altresì essere indicate le coordinate dei vertici di ogni area, corrispondente a una singola unità produttiva, oggetto del rapporto. Dette indicazioni devono comprendere sia le coordinate piane nel sistema di proiezione Gauss Boaga fuso ovest, sia le corrispondenti coordinate geografiche WGS84 fuso 33 Nord.

Dev'essere prescritto l'obbligo di rispettare scrupolosamente gli indirizzi e le indicazioni contenuti nel "Piano d'uso sostenibile delle aree in concessione per venericoltura" predisposto dalla Società GRAL, così come modificato e integrato dal documento trasmesso dalla stessa Società G.R.A.L. con nota prot. n. 16 del 29.01.2007, acquisita al prot. prov. n. 10437 del 07.02.2007, e approvato con atto dirigenziale n. del , nonché le ulteriori prescrizioni contenute nel presente disciplinare.

Dev'essere altresì previsto che gli effetti della revoca, anche parziale, della modifica e di eventuali integrazioni della presente concessione si riflettono direttamente sul rapporto subconcessorio.

Nel contratto devono essere inserite le clausole risolutive legate alla constatata improduttività di un'unità produttiva di cui al successivo art. 17 e ai casi di gravi o ripetute violazioni di cui al successivo art. 18.

Dev'essere previsto il divieto di cessione del contratto di subconcessione.

La data di scadenza dei contratti di subconcessione non potrà in nessun caso essere posteriore a quella di scadenza della presente concessione.

Art. 7 – Unità Produttive

Le aree destinate ad allevamento devono essere suddivise in Unità Produttive aventi dimensione massima pari a 50 ettari.

Tale limite di estensione potrà essere superato in casi eccezionali, al fine del raggiungimento di una maggiore efficacia nei processi produttivi e del conseguimento di economie di scala, previa presentazione da parte del sub-concessionario di uno specifico piano di gestione che preveda il rispetto delle seguenti condizioni:

- significativa riduzione delle unità da pesca inserite negli elenchi di cui al presente articolo 7 rispetto a quelle operanti per conto del sub-concessionario precedentemente alla data della presente concessione;
- significativa riduzione degli impatti sull'ambiente;
- misure per l'incentivazione e la messa in atto di sistemi di pesca tradizionali;
- messa in atto di specifiche misure di controllo sul rigoroso rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa vigente e dalla presente concessione.

Tale piano di gestione dovrà essere formalmente approvato dalla Società G.R.A.L. prima della stipula del contratto di sub-concessione e successivamente trasmesso all'Ufficio Pesca della Provincia.

Ciascuna Unità Produttiva dovrà comprendere un unico spazio acqueo, caratterizzato da continuità territoriale e, di norma, interamente rientrante in un unico ambito di monitoraggio ai sensi delle vigenti disposizioni regionali per le zone classificate come idonee alla produzione di molluschi sotto l'aspetto igienico sanitario. Le Unità Produttive fanno capo al rappresentante legale

del soggetto titolare del relativo contratto di subconcessione.

A ciascuna Unità Produttiva dovrà corrispondere un unico codice di allevamento attribuitogli dall'U.L.S.S. competente. I documenti di accompagnamento del prodotto a fini sanitari dovranno essere riferiti specificatamente a una singola Unità Produttiva.

La Società GRAL deve identificare gli addetti, collegati alle relative imbarcazioni, autorizzati alla raccolta del prodotto in ogni singola Unità Produttiva, i quali non possono essere autorizzati a operare in più di due Unità Produttive.

A tal fine la Società GRAL dovrà produrre un elenco complessivo contenente le seguenti informazioni per ogni Unità Produttiva:

- estremi identificativi dell'Unità Produttiva;
- nome, cognome, luogo e data di nascita, indirizzo di residenza dell'addetto autorizzato ad operare nell'Unità Produttiva;
- soggetto titolare della subconcessione;
- numero di immatricolazione dell'imbarcazione utilizzata dall'addetto.

Tale elenco dovrà essere trasmesso, sia in forma cartacea che digitale, all'Ufficio Pesca della Provincia e ai Servizi Veterinari delle U.L.S.S. competenti entro 120 giorni dalla data di sottoscrizione del presente disciplinare di concessione. Solo durante tale periodo transitorio gli addetti e le imbarcazioni già operanti in virtù della determinazione dirigenziale n. 2005/02650 del 31 agosto 2005 potranno proseguire l'attività di venericoltura nelle aree di rispettiva pertinenza.

Ogni revisione, modifica o variazione a qualsiasi titolo apportate al predetto elenco non produrrà effetto, fino alla data di trasmissione formale dell'intero elenco aggiornato ai soggetti di cui sopra, che dovrà comunque avvenire con cadenza almeno annuale (entro il 31 marzo di ogni anno).

Art. 8 – Aree non assegnate in subconcessione

Le aree assegnate in concessione non subconcesse a terzi dalla Società GRAL, potranno essere destinate esclusivamente ai seguenti fini:

- raccolta del seme;
- attività di preingrasso;
- attività di sperimentazione.

In tali aree è esclusa la raccolta di prodotto adulto destinato alla commercializzazione o alla reimmersione in aree di allevamento.

L'attività di raccolta del seme è comunque subordinata alla preventiva comunicazione da parte della Società G.R.A.L. all'Ufficio Pesca della Provincia di Venezia e ai Servizi Veterinari delle U.L.S.S. competenti, contenente le modalità operative di dettaglio con le quali la Società GRAL intende operare. E' fatto obbligo di destinare il seme di vongola raccolto esclusivamente alle unità produttive di cui alla presente concessione.

Art. 9 – Imbarcazioni

Le imbarcazioni da utilizzare nell'attività di venericoltura, individuate con il numero di immatricolazione, devono corrispondere alle caratteristiche di cui all'art. 10 del Reg. Prov. prot. n. 52111/1999 e successive modificazioni, e sono quelle inserite nell'elenco di cui al precedente articolo 7.

In conformità a quanto previsto dal Piano d'uso sostenibile delle aree in concessione per venericoltura della Società GRAL, l'elenco di cui al precedente capoverso potrà includere un numero massimo complessivo di 530 unità, così suddivise:

- massimo 80 motopescherecci dotati di attrezzo vibrante;
- massimo 450 unità nautiche minori di lunghezza non superiore a 7,5 metri (c.d. barchini) dotate di attrezzo standard (c.d. rusca);
- in sostituzione delle imbarcazioni di cui ai punti precedenti, imbarcazioni “tipo” aventi lunghezza fuori tutto non superiore agli 8,00 metri, nonché le altre caratteristiche definite dallo studio condotto dall’ATI – Consorzio Mediterraneo e CIRSPE – dell’aprile 2003, valutate positivamente dalla Giunta Provinciale nella seduta del 10.06.2003.

I motopescherecci e le unità nautiche minori (c.d. barchini) diverse dalle barche “tipo” non inclusi nel primo elenco trasmesso dalla Società GRAL non potranno essere utilizzati per l’attività di venericoltura oggetto della presente concessione per tutta la durata del rapporto concessorio.

Nel periodo transitorio antecedente alla trasmissione di detto elenco, potranno essere impiegate esclusivamente le imbarcazioni già operanti nelle aree assegnate alle singole imprese in virtù della determinazione dirigenziale n. 2005/02650 del 31 agosto 2005.

Art. 10 Tipologia degli attrezzi consentiti

Gli attrezzi utilizzabili per le attività di venericoltura nelle aree oggetto della presente concessione sono:

- A) i seguenti attrezzi meccanici nel numero massimo di uno per ogni imbarcazione:
- attrezzo standard a trazione meccanica (cd. rusca) con le specifiche definite nel Piano d’uso sostenibile delle aree in concessione per venericoltura della Società GRAL;
 - attrezzi denominati rispettivamente “vibrantino” e “cassa idraulica”, entrambi di larghezza massima non superiore a 80 cm. e aventi le altre caratteristiche (comprese quelle riguardanti l’apparato di sollevamento) definite dallo studio condotto dall’ATI – Consorzio Mediterraneo e CIRSPE – dell’aprile 2003, valutate positivamente dalla Giunta Provinciale nella seduta del 10.06.2003;
- B) attrezzi manuali così come definiti dall’art. 17, comma 2, del regolamento provinciale sulla pesca.

Per un periodo transitorio della durata massima di 18 mesi dalla data di sottoscrizione del presente disciplinare, i motopescherecci inclusi nell’elenco di cui al precedente articolo 7 possono utilizzare anche l’attrezzo denominato “draga vibrante”.

Art. 11 Addetti all’attività di venericoltura

Il numero massimo degli addetti all’attività di venericoltura nelle aree oggetto della presente concessione non può superare le 1.050 unità.

Nel primo elenco formato dalla Società GRAL ai sensi del precedente articolo 7 e negli eventuali elenchi formati nei 12 mesi successivi, potranno essere inclusi esclusivamente coloro che hanno già esercitato l’allevamento di vongole in Laguna di Venezia per un anno, anche non continuativo, a partire dal primo gennaio 2003. Dopo tale periodo di 12 mesi, la Società GRAL potrà includere negli elenchi degli addetti all’attività di venericoltura nuovi soggetti, privi dei requisiti sopra indicati, secondo criteri oggettivamente prefissati dalla stessa Società GRAL, nel limite massimo di variazione annuale del 5% e nel rispetto del numero massimo di addetti di cui al primo capoverso.

Art. 12 Attività di semina.

Con il termine di semina si intende l’immissione sul fondale naturale delle unità produttive di esemplari di taglia inferiore di almeno mm 5 rispetto alla misura minima commerciabile.

E’ comunque fatto divieto di seminare materiale di taglia inferiore a mm 10.

La densità di semina non potrà essere superiore a kg 0,500 per metro quadrato di superficie.

Le superfici seminate dovranno essere delimitate sul campo mediante apposizione di segnaletica, idonea a consentirne l'individuazione, nel rispetto delle prescrizioni dell'autorità competente.

Il materiale seminato non potrà essere raccolto e trasferito all'esterno dell'Unità Produttiva, prima del raggiungimento della taglia commerciale, se non, in casi eccezionali, previa autorizzazione da parte della Società G.R.A.L. e conseguente comunicazione preventiva all'Ufficio Pesca della Provincia di Venezia e ai Servizi veterinari delle U.L.S.S. competenti, fatte salve le disposizioni regionali in materia igienico sanitaria.

E' fatto obbligo al sub-concessionario di mantenere aggiornato un apposito registro di carico e scarico del materiale oggetto di semina debitamente vidimato dai Servizi Veterinari dell'ULSS competente.

Art. 13 Attività di preingrasso.

Con il termine di preingrasso si intende l'attività di accrescimento di materiale seminale confinato in idonee strutture artificiali, specificamente autorizzate dalle autorità competenti.

Il seme introdotto in tali strutture dovrà avere una taglia compresa tra mm 3 e mm 10.

Il materiale prodotto nelle strutture di preingrasso di un sub-concessionario dev'essere destinato esclusivamente alla semina all'interno delle aree gestite dallo stesso soggetto sub-concessionario. E' fatto pertanto divieto di cedere il materiale prodotto dalle strutture di preingrasso a soggetti diversi dallo stesso produttore, salvo l'ottenimento di una specifica autorizzazione della Società G.R.A.L. e conseguente comunicazione preventiva all'Ufficio Pesca della Provincia e ai Servizi Veterinari delle U.L.S.S. competenti sulla base di un piano di produzione appositamente e tempestivamente presentato dall'interessato.

E' fatto obbligo di mantenere aggiornato un apposito registro di carico e scarico del materiale oggetto di attività di preingrasso debitamente vidimato dai Servizi Veterinari dell'ULSS competente.

Art. 14 Specie non appartenenti alla famiglia Veneridae.

E' fatto esplicito divieto di svolgere nelle aree oggetto della presente concessione attività di semina e preingrasso di specie diverse da quelle indicate nel precedente art. 1.

In caso di raccolta incidentale di molluschi appartenenti a specie diverse da quelle indicate nel precedente art. 1, naturalmente presenti all'interno delle unità produttive, gli addetti autorizzati possono trattenerli e avviarli alla commercializzazione, fatte salve le disposizioni regionali in materia igienico sanitaria.

Art.15 Disposizioni di carattere generale

Le attività connesse all'esercizio della venericoltura sono consentite dalla levata del sole al tramonto nei giorni feriali, esclusivamente in fase di marea crescente.

Il conferimento del prodotto è consentito solo presso i punti autorizzati appositamente a tale scopo e non potrà avvenire al di fuori dell'orario compreso tra le ore 07.00 e le ore 19.00, né potrà avvenire al sabato e nei giorni festivi.

All'interno delle unità produttive potrà essere raccolto solamente prodotto di taglia commerciale. Il materiale seminale incidentalmente raccolto dovrà essere reimmesso nella stessa unità produttiva.

Sono espressamente vietati la reimmersione e lo stoccaggio, anche per brevi periodi, di prodotto di taglia commerciale proveniente da aree esterne all'unità produttiva.

Art. 16 Controllo di gestione.

Il ciclo produttivo annuale di ciascuna Unità Produttiva ha una durata di 365 giorni con inizio il 1 marzo e termine il 28 febbraio dell'anno successivo.

Entro il 31 marzo di ogni anno la Società GRAL è tenuta ad inoltrare all'Ufficio Pesca della Provincia di Venezia una relazione composta dalle seguenti parti:

- a) Parte prima – rendiconto dettagliato sul ciclo produttivo annuale immediatamente precedente di ciascuna Unità Produttiva, contenente almeno le seguenti informazioni:
 - quantitativi e provenienze del prodotto seminale immesso, con indicazioni sul periodo di semina;
 - quantitativi e provenienze del prodotto immesso nelle strutture adibite ad attività di pre-ingrasso;
 - quantitativo del prodotto di taglia commerciale raccolto;
 - quantitativi del prodotto presente nell'Unità Produttiva al termine del ciclo produttivo annuale (febbraio) suddiviso per classi dimensionali (prodotto seminale e prodotto di taglia commerciale);
- b) Parte seconda – relazione tecnica sulle attività svolte nelle aree non assegnate a terzi, contenente i seguenti elementi:
 - quantità e destinazione del seme raccolto;
 - parametri produttivi delle attività di preingrasso;
 - risultati delle attività di sperimentazione;
- c) Parte terza – relazione sullo stato di attuazione delle misure di mitigazione previste dalla relazione d'incidenza ambientale;
- d) Parte quarta – piano annuale di gestione e produzione relativo all'attività che la Società GRAL intende svolgere.

Le operazioni di semina del novellame in ogni singola unità produttiva devono essere comunicate all'Ufficio Pesca della Provincia di Venezia e ai Servizi Veterinari delle U.L.S.S. competenti con almeno 7 giorni di anticipo, fornendo indicazioni su data, orari e modalità di conferimento del prodotto. Tale comunicazione dovrà indicare la provenienza del materiale seminale (anche qualora provenga da attività di preingrasso condotte nella medesima unità produttiva), il quantitativo e le caratteristiche dimensionali e dovrà essere corredata da cartografia dell'area interessata alla semina in scala 1:5.000 su base cartografica C.T.R. Le informazioni dovranno essere trasmesse anche su supporto digitale ESRI shapefile o altro supporto digitale compatibile contenenti i medesimi attributi della comunicazione cartacea.

Analoghe informazioni devono essere preventivamente trasmesse all'Ufficio Pesca della Provincia di Venezia e ai Servizi Veterinari delle U.L.S.S. competenti con almeno 7 giorni di anticipo nel caso di spostamenti di materiale seminale all'interno della stessa Unità Produttiva.

Per le attività di preingrasso dovranno essere trasmesse le stesse informazioni previste per le attività di semina, integrate dalla descrizione delle strutture utilizzate.

Art. 17 Risultato di gestione.

La Società GRAL dovrà verificare il proficuo impiego delle Unità Produttive affidate a soggetti terzi sotto l'aspetto produttivo.

In caso di accertata improduttività di un'unità produttiva ascrivibile alla responsabilità del subconcessionario, la Società GRAL dovrà far valere la clausola risolutiva del contratto di subconcessione.

Art. 18 Controllo e sanzioni.

La Provincia può esercitare in ogni tempo, anche con accessi in loco, attività ispettiva e di monitoraggio, finalizzata anche a verificare che la società e gli eventuali terzi affidatari osservino gli obblighi che incombono su di loro. A tal fine, i subconcessionari devono garantire il libero accesso alle aree oggetto della concessione, alle strutture e ai mezzi adibiti all'attività di venericoltura e alle attività connesse, da parte di tutti gli organi di controllo competenti, nonché di altro personale autorizzato dalla Provincia.

In caso di gravi o ripetuti illeciti, di natura penale o amministrativa, connessi all'attività di allevamento o di pesca delle vongole veraci, in relazione in particolar modo alla normativa igienico-sanitaria, nonché di gravi o ripetute violazioni delle disposizioni della presente concessione, il concessionario è tenuto:

- a) in caso di responsabilità ascrivibile a singoli addetti, a escluderli, temporaneamente o in via definitiva, dagli elenchi di cui al precedente articolo 7;
- b) in caso di responsabilità ascrivibile ai soggetti titolari di subconcessione, alla sospensione dall'esercizio dell'allevamento o alla risoluzione del contratto.

Al fine dell'attuazione dei provvedimenti di cui al precedente paragrafo, la Società GRAL è tenuta, entro il termine di 60 giorni dalla sottoscrizione del presente atto di concessione, a dotarsi di un apposito regolamento disciplinare.

In caso d'inerzia della Società GRAL, la Provincia di Venezia si riserva di adottare i provvedimenti di cui ai precedenti punti a) e b), agendo direttamente nei confronti dei subconcessionari.

Qualora il concessionario, in tutto o in parte, non osservasse quanto previsto nel presente atto, la Provincia provvederà a trasmettere contestazione anche a mezzo fax, comminando, nell'eventualità di appurata inosservanza, una penale proporzionata alla gravità dell'inadempimento da un minimo di Euro 50,00 (cinquanta/00) a un massimo di Euro 500,00 (cinquecento/00). A garanzia della corresponsione delle eventuali penali, la Società GRAL si obbliga a stipulare adeguata polizza assicurativa o fidejussione bancaria per un valore di Euro 10.000,00 (diecimila/00) contenente l'espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale nonché la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Provincia.

La violazione delle prescrizioni contenute nel presente disciplinare, commesse dai soggetti subconcessionari e dai singoli addetti, saranno punite con la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 33, comma 3, della L.R. del Veneto n. 19/1998, ove non siano diversamente sanzionate.

Art. 19 Revoca della concessione

La Provincia può procedere alla revoca della concessione se la Società GRAL non costituisce e mantiene le polizze assicurative previste agli artt. 3 e 18.

La Provincia potrà comunque procedere alla revoca della concessione qualora ravvisi nella società imperizia o incapacità nella gestione dell'attività di venericoltura anche in relazione ai rapporti con i terzi affidatari. In caso di revoca la Provincia subentrerà in tutti rapporti eventualmente in essere fra la società e i terzi affidatari.

In caso di risoluzione anticipata del rapporto di concessione rispetto alla naturale scadenza per fatti imputabili alla società, la stessa avrà diritto solo ad un'indennità pari al valore residuo dei beni mobili e delle attrezzature di sua proprietà direttamente funzionali alla gestione dell'attività di venericoltura.

In caso di risoluzione anticipata del rapporto per cause non imputabili alla società, è dovuta alla stessa, oltre a quanto specificato al punto precedente, una indennità pari all'utilità che alla stessa viene a mancare determinata calcolando la media degli utili del periodo precedente per quanti sono gli anni o mesi di cessazione anticipata del rapporto di affidamento.

Art. 20 Foro competente

Le parti escludono ogni meccanismo automatico di ricorso all'arbitrato. Per le eventuali controversie nascenti dalla presente concessione il Foro competente è quello di Venezia.

Art. 21 Norme generali e transitorie

L'attività di venericoltura dovrà essere comunque esercitata nell'osservanza della vigente normativa e delle altre disposizioni in materia di pesca nelle acque interne e marittime interne, in materia igienico sanitaria e in materia di tutela ambientale. E' fatto obbligo ai sub-concessionari di fornire assistenza logistica al personale del Servizio Veterinario delle USLL competenti per le attività di monitoraggio e campionamento del prodotto allevato da sottoporre ad analisi periodiche in conformità alle disposizioni regionali e comunitarie in materia igienico sanitaria. Tale attività di assistenza logistica deve essere garantita dai subconcessionari nei confronti del personale della Società G.R.A.L. e della Provincia di Venezia anche ai fini del controllo del rispetto delle prescrizioni derivanti dall'esercizio della presente concessione.

Le disposizioni previste nel provvedimento concessorio del Magistrato alle Acque di Venezia n. 6824/rep. 1394 del 02.02.2007 si richiamano quale parte integrante della presente concessione e, pertanto, anche a tal fine dovranno essere rispettate.

Il concessionario è responsabile del mancato rispetto di dette norme in relazione ad atti o fatti posti in essere dalla società, suoi dipendenti o collaboratori, fatta salva la responsabilità di natura personale.

La Società GRAL è tenuta ad adottare modalità organizzative idonee ad assicurare la riconoscibilità sul campo degli eventuali incaricati di attività svolte per conto della stessa. L'affidamento di tali incarichi dovrà inoltre risultare formalmente agli atti della società.

La Società GRAL è altresì tenuta a porre in essere le misure di mitigazione previste dalla relazione di incidenza ambientale, nella versione approvata con provvedimento n. del

In caso di mancato rinnovo della concessione alla sua scadenza naturale, né il concessionario né i titolari dei contratti di subconcessione avranno diritto a indennizzi, compensi o risarcimenti di qualsiasi natura, anche con riferimento al prodotto dell'attività di venericoltura.

Sono fatti salvi i diritti di terzi concernenti attività diverse da quella di venericoltura, con particolare riferimento alle diverse modalità di fruizione dell'ambiente lagunare.

Il canone di concessione verrà determinato annualmente dalla Giunta Provinciale sulla base dei criteri fissati del Consiglio Provinciale.

Venezia, lì

Per la Provincia di Venezia
Il Dirigente del Settore Caccia, Pesca e Polizia
Provinciale
Dott. Angelo Brugnerotto

Per la Società G.R.A.L.
L'Amministratore Delegato
Dott. Giuseppe Chiaia